Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma - Martedì 24 gennaio | Numero 19

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nella pubblicazione della tariffa doganale, allegata al R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, ed avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 22 dicembre u. s., n. 299, sono incorse le seguenti inesattezze tipografiche:

al numero 9 d'ordine, i 1000 quintali dell'ultima colonna, si riferiscono esclusivamente agli estratti di carne solidi o liquidi e, pertanto, la *graffa* non deve comprendere la voce seguente ossia i pesci freschi;

al numero 11 d'ordine, la sottovoce « tonno » deve essere sempre preceduta dalla lettera greca α, invece che da *a*, e la sottovoce « altri », deve essere preceduta, al numero 1 dalla lettera greca δ, ed ai numeri 2 e 3 dalla lettera greca γ, anzichè dalla lettera *b*;

al numero 57 d'ordine, il numero della tariffa generale deve essere 935 e non già 835.

LEGGI E DECRETI

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1976. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono istituiti in Palermo i seguenti Collegi di probiviri in sostituzione di quelli già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di funzionare normalmente:

Industria, macinazione dei cereali, panificazione ed affini, trasporti; giurisdizione, Palermo, Corleone, Termini Imerese, Cefalù e Lercara, provincia di Palermo.

N. 1987. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il presidente del Museo Correale di Terranova viene autorizzato ad accettare il legato dei mobili ed oggetti d'arte, disposto in favore di detto Museo dal marchese di S. Mango sig. Francesco Cavaselice.

N. 1988. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Triora (Porto Maurizio) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1989. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Bognanco Dentro (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 304 del Trattato di pace conchiuso tra l'Italia e la Germania a Versaglia il 18 giugno 1919 e ratificato il 10 gennaio 1920;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo, il 5 dicembre 1921 fu regolarmente costituito in Roma il tribunale arbitrale misto italo-germanico nelle persone dei signori:

Berta dott. Giuseppe, giudice del tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna, presidente;

Alberici gr. uff. Pietro, presidente di sezione della Corte di appello di Roma, arbitro italiano;

Rabel dott. Ernesto, professore di diritto all'Università di Monaco di Baviera, arbitro germanico;

Lo Bianco gr. uff. Francesco, vice avvocato generale erariale, agente del Governo italiano;

Heinke dott. Lodovico, agente del Governo germanico;

Barone comm. Luigi, giudice addetto al Ministero della giustizia;

Fritz dott. Roberto, segretario germanico;

Visto il regolamento di procedura deliberato dal detto tribunale;

DECRETA:

È autorizzata la pubblicazione, nel numero del 24 gennaio 1922 della *Gazzetta ufficiale* del Regno, del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-germanico, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 304 del Trattato di Versaglia.

Roma, 1° gennaio 1922.

TORRETTA.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA
del tribunale arbitrale misto Italo-Germanico

Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e sede del tribunale.

Il tribunale arbitrale misto italo-germanico è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art. 304 del Trattato di Versaglia — Il tribunale ha la sua sede in Roma, via Venti Settembre 8; il presidente può però disporre con decreto che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Germania o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza.

Art. 3.

Poteri del presidente.

Il presidente del tribunale può per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni dal presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno in caso di suo impedimento essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4

Lingua.

La lingua da usare davanti al tribunale é esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato; ma il presidente può limitare tale obbligo ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

Forma della scrittura.

Tutti gli atti scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresentante o procutore.

Art. 6.

Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il tribunale e ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria é autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria, all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengono, appone, sulle stesse, la data del deposito o dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

Notificazioni in generale.

Le notificazioni e comunicazioni alle parti e agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore, quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione anche quando la lettera sia stata respinta.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perché la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

Rappresentanza delle parti.

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e per contrario esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore, fermo restando il paragrafo 18 dell'allegato all'articolo 296 del Trattato.

Art. 9.

Elezione di domicilio e nomina del procuratore.

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

Scelta dei procuratori ed avvocati.

Possono essere nominati procuratori e avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali germanici, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Germania;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane o germaniche;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli avvocati presso l'Ufficio brevetti germanico (Patentanwälte), limitatamente alle cause aventi per oggetto brevetti.

Il tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato.

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, o chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art. 12.

Consigli tecnici.

Il tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

Agenti dei Governi.

Gli agenti rappresentano i loro Governi davanti al tribunale e adempiono le funzioni loro attribuite dal paragrafo 18 dell'allegato all'art. 296 del Trattato. Essi potranno in conformità del detto paragrafo proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

Essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni all'udienza.

Art. 14.

Deposito preventivo.

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma, fra le L. 100 e le L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo, non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Il detto deposito non si sostituisce ma si aggiunge al diritto del cinque per cento preveduto dal comma 2 del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato.

Al momento della definizione della causa il tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che pel giudizio stesso gli é dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

Dispensa dal deposito.

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse.

Termini.

Art. 16

Termini in generale.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere: mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare.

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano o germanico non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17

Atti presentati in lingua tedesca.

Le scritture redatte in lingua tedesca saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Termine durante le ferie.

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art. 22,

i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal tribunale.

Istanza giudiziale

Art. 19.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

L'azione è proposta con istanza scritta diretta al tribunale.

L'istanza deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro razionalità, del loro domicilio e della loro residenza;

2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione, suddivisi per numero d'ordine.

La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;

3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;

4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;

5° le conclusioni;

6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti, ivi compresa l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 302, 305 e § 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato.

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze; se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non é sufficientemente chiara e precisa, o se alla istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, non sarà dato corso alla sua istanza.

Art. 21.

Termini speciali per l'istanza giudiziale.

L'istanza deve essere depositata nella segreteria, o trasmessa alla stessa per tramite di un ufficio postale italiano o germanico, nei seguenti termini:

a) nei casi di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione a sensi del § 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato, entro il termine di due mesi dalla comunicazione della decisione all'interessato:

b) nei casi previsti dal § 16 dell'allegato all'art. 296 entro quattro mesi dalla comunicazione del disaccordo degli uffici di verifica e compensazione;

c) nel caso dell'art. 304, lettera *b)*, comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e, qualora alla data di questa pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi della decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima;

d) nel caso dell'art. 304 lett. *b* in fine, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il tribunale arbitrale misto;

e) nel caso previsto dall'art. 305, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;

f) nel caso dell'art. 297 lettere *e)* ed *f)*, entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o del fatto che i suoi beni non gli saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente;

g) nel caso di cui all'art. 299 lett. *b)*, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento;

h) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 310, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;

i) nei casi previsti dagli articoli 300 lettere *b)*, *c)*, *d)*, 302 comma 2°, 3° e 4° ed in ogni altro caso, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

In ogni caso, quando alla data della pubblicazione del present regolamento i termini sopra stabiliti siano già decorsi o abbian incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo ter mine corrispondente a datare dalla pubblicazione medesima.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali pervenute o depositate dopo decorsi i ter mini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo da forz maggiore o da gravi circostanze speciali, può ammettere istanz tardive.

Art. 23.

Modificazioni della domanda.

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridott o anche modificata, purchè la modificazione non ne muti il for damento giuridico o l'oggetto.

Le modificazioni che importino un ampliamento della domand non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.

Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'in teressi maturati nel corso del giudizio.

Procedimento

Art. 24.

Notificazione dell'istanza giudiziale.

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione, a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Risposta.

Entro tre mesi della notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o far pervenire alla segreteria del tribunale la sua risposta.

Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 5, e 6 dell'art. 19. Essa dovrà involtre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto, egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.

È applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

Replica e controreplica.

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o far pervenire la sua replica, ed entro un mese dalla notificazione di questa può il convenuto depositare o fare pervenire una contro-replica.

Art. 27.

Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.

È pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28

Allegati a sostegno.

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture e rimarranno in deposito presso la segreteria. Di essi dovranno anche prodursi tanti esemplari quanti occorrono per la notificazione alle parti, all'agente italiano e all'agente germanico residente in Roma.

Nel caso di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione, a sensi del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 296 del Trattato, e nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta a sensi dell'art. 302 e dell'art. 305 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.

Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

Procedimento abbreviato.

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente, ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di facile indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica e controreplica, la trattazione della causa, a sensi dell'art. 54, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

Art. 30.

Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

Domande di chiamata in causa, di intervento volontario e domande riconvenzionali

Art. 31.

Chiamata in causa.

Il convenuto, nel termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui si creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio e della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

È applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

Notifica della chiamata in causa.

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente, a piedi della domanda che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

Art. 33.

Intervento volontario.

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

Domanda riconvenzionale.

Nel termine stabilito per la risposta e nella risposta stessa il convenuto può proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19 essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore. Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

Art. 35.

Disposizioni comuni.

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

Riunione o disgiunzione delle cause.

Art. 36.

Il tribunale ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

Trattazione preliminare

Art. 37.

Discussione.

Il tribunale può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento volontario e di eccezioni che si oppongono alla decisio e del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

Sentenza.

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presi-

dente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

Continuazione della procedura di merito.

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito e il tribunale non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, si ordinerà che egli provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

Istruzione della causa

Art. 40.

Provvedimenti pel completamento e la regolarizzazione degli atti

Il tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori e difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. — La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art. 41.

Mezzi di prova in generale.

Il tribunale può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione conforme a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa;

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una soltanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa ed appaiano influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 42.

Ammissione dei mezzi di prova.

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti. Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) dello stesso articolo.

L'ordinanza é notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito nell'art. 7.

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 43.

Interrogatorio.

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio davanti al tribunale.

Il tribunale può, con deliberazione unanime, delegare il presidente per ricevere la risposta.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 44.

Prove testimoniali.

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame davanti al collegio o davanti al presidente se questi venga a ciò delegato con deliberazione unanime.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesto la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 45.

Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.

I testimoni sono citati dal tribunale, per tramite degli agenti, nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 51.

Art. 46.

Capacità a far testimonianza.

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 47.

Udienza testimoniale.

L'esame dei testimoni ha luogo davanti al tribunale ovvero davanti al solo presidente nel caso che questi sia stato a ciò delegato a norma dell'art. 44.

Prima dell'esame il presidente invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimone ne faccia richiesta.

Il tribunale, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente.

A margine della deposizione il tribunale, o il presidente, liquida le indennità dovute al testimonio.

Art. 48.

Perizia.

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse il tribunale dispone, d'ufficio, la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Qualora il perito non presenti la sua relazione nel termine, il tribunale lo sostituisce nominando un altro perito.

È sempre in facoltà del tribunale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito. Contro la liquidazione é ammessa l'opposizione al tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il tribunale decide con ordinanza.

Art. 49.

Accesso sul luogo.

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'og-

getto e lo scopo dell'ispezione e la nomina, ove occorra, d'un esperto che assista il tribunale. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale che é sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 50.

Dichiarazioni in lingua non italiana.

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti, l'esperto, di cui all'art. 49, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese di chi lo richiede. Nel caso di richiesta di ufficio il tribunale deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La risposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito o quella dell'esperto saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 51.

Rogatorie.

Il tribunale o il presidente può, per mezzo degli agenti richiedere l'autorità giudiziaria italiana o germanica per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che il tribunale o il presidente ritiene necessario rivolgere all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo germanico perchè ne richiedano l'adempimento in via diplomatica.

Art. 52.

Valutazione delle prove.

Sul valore delle prove esperite il tribunale decide secondo il suo libero convincimento, giusta le risultanze degli atti di causa.

Art. 53.

Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Trattazione della causa.

Art. 54.

Fissazione dell'udienza.

Chiusa l'istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa, e assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria dove potranno essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 55.

Pubblicità dell'udienza.

Le udienze sono pubbliche eccetto che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 56.

Discussione.

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12.

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale dell'udienza che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udienza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 57.

Fatti e prove dedotti tardivamente.

Fino a che non sia chiusa la discussione definitiva della causa, il tribunale potrà prendere in considerazione nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tardivamente prodotti.

Ove la parte non giustifichi il ritardo potranno essere poste a suo carico, in tutto o parzialmente, le spese della lite, anche se in essa riesca vittoriosa e nei casi più gravi potrà essere condannata al rimborso delle maggiori spese cagionate pel ritardo all'altra parte.

Art. 58.

Non comparizione delle parti.

La mancata comparizione di una parte ad una udienza non impedisce il corso del procedimento. Il tribunale può ordinare un rinvio o giudicare in base agli atti di causa.

Art. 59.

Sentenza.

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o in un giorno successivo il tribunale pronuncia sentenza in camera di Consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art. 14.

Ove il Collegio ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

Contenuto della sentenza.

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;

3° le conclusioni delle parti;

4° le richieste degli agenti;

5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;

6° il dispositivo;

7° la data della decisione;

8° la sottoscrizione dei componenti il tribunale e dei segretari

Art. 61.

Deposito e notifica della sentenza.

La sentenza dopo la sottoscrizione è depositata nella segreteria.

La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

Esecuzione.

Il tribunale richiede gli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 304, lettera *g*, del Trattato.

A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti una copia del dispositivo sottoscritta dal presidente e dai due segretari.

Sospensione del procedimento

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il tribunale può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

Perenzione

Art. 64.

Salvi i casi di sospensione del procedimento, qualsiasi istanza è perenta se non siasi fatto o notificato alcun atto di procedura per il corso di un anno. La perenzione deve essere opposta, da chi intende profittarne, in risposta al primo atto tendente alla ripresa o alla prosecuzione della procedura. Essa ha l'effetto di annullare gli atti di procedura compiuti, ma non estingue i diritti in contestazione, salva l'applicazione dei termini per farli valere davanti al tribunale, stabiliti dal presente regolamento. Le spese degli atti perenti rimangono a carico di chi li ha compiuti.

Rinuncia e transazione della lite

Art. 65.

Termine per la rinuncia — Contenuto.

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa.

La rinuncia è fatta con atto, sottoscritto dalla parte o da un suo mandatario speciale, che è trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle altre parti interessate.

L'agente, nei casi ammessi dal Trattato può opporsi alla rinuncia, con atto depositato nella segreteria entro un mese dalla notificazione che gli sia stata fatta al riguardo. La segreteria provvede a far notificare l'opposizione alla parti interessate e il giudizio ha il suo corso ordinario a norma degli articoli precendenti.

Art. 66.

Effetti della rinuncia.

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 67.

Transazione della lite.

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali. L'agente del Governo, nei casi ammessi dal trattato, può dichiarare di opporsi alla transazione e in tal caso la causa segue il suo corso.

Il tribunale, ove non intervenga opposizione da parte dell'agente, pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese, quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

Revisione e rettificazione della sentenza.

Art. 68.

Revisione della sentenza.

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.

L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del tribunale ed è quindi notificata alle altre parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.

Trascorso questo termine, il tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.

Ove concorrano gravi motivi può sospendere l'esecuzione della sentenza.

Decorsi i due anni dalla notificazione del dispositivo della sentenza non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 69.

Rettificazione della sentenza.

Con istanza diretta al tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni. Decorso questo termine, il tribunale provvede con sentenza in Camera di consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.

Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sentenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

Provvedimenti di conservazione

Art. 70.

Contenuto.

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate o degli agenti.

I provvedimenti di conservazione consistono:

a) nel sequestro di beni mobili o di crediti;

b) nella nomina di un amministratore o di un custode.

Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 71.

Cauzione.

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il tribunale può imporre alla parte che lo richiede la prestazione di una cauzione, consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una fideiussione ritenuta sufficiente dal tribunale.

Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il tribunale designa un Istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 72.

Provvedimento.

Le domande sono proposte con istanza al tribunale trasmessa o depositata in segreteria.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza é quindi notificata alle parti interessate; il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.

Il tribunale, o, in caso di assoluta eg iustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.

L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione sono notificati alla parte interessata ed hanno l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto siano messi in esecuzione anche prima della notificazione.

Per l'esecuzione sarà richiesto l'agente competente.

Art. 73.

Giudizio sul provvedimento.

Nel caso in cui il tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il tribunale può per gravi motivi ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte a una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 71.

Il tribunale, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 70, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il tribunale, su richiesta dell'interessato, revocherà il provvedimento di conservazione.

Art. 74.

Opposizione del terzo.

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al tribunale.

A piedi dell'istanza il tribunale fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la loro comparizione per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale, sottoscritto da lui e dal presidente, il tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 75.

Eventuale sospensione del provvedimento.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il tribunale, per gravi motivi, ordinare la sospensione ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 71.

Segreteria

Art. 76.

Composizione.

La segreteria del tribunale è composta dei due segretari, italiano e germanico, nominati dai rispettivi Governi.

Potranno essere chiamati a farne parte altri funzionari da nominarsi con decreto del tribunale. Questi saranno alle dipendenze dei due segretari di cui all'alinea precedente. Ciascun segretario potrà delegare per alcune delle sue funzioni uno dei detti funzionari, salvo ordine contrario emanato per iscritto dal presidente.

Art. 77.

Sottoscrizione degli atti.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti dai due segretari o da funzionari da essi rispettivamente delegati.

L'intervento di due segretari o di due funzionari da essi rispettivamente delegati potrà essere inoltre ordinato dal tribunale in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

Art. 78.

Regolamento interno.

Per la tenuta dei registri e per altre mansioni concorrenti alla regolarità e rapidità del funzionamento processuale, non che per gli argomenti relativi all'ordinamento amministrativo della segreteria, il tribunale emanerà un regolamento di carattere interno.

Art. 79.

Anticipazione di spese.

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti interessate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 80.

Deposito degli atti dopo lo scioglimento del tribunale.

Quando il tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano e germanico e, provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

Disposizioni finali

Art. 81.

Riserva delle disposizioni dell'art. 296 del Trattato

Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 296 del Trattato e del relativo allegato.

Art. 82.

Eventuali modificazioni del regolamento.

Il tribunale si riserva la facoltà di modificare e completare il presente regolamento.

Art. 83.

Notifica ai due Governi e pubblicazione.

Il tribunale richiede gli agenti dei Governi germanico e italiano di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il 24 gennaio 1922.

Roma, 20 dicembre 1921.

Il presidente
D.r GIUSEPPE BERTA.

L'arbitro germanico D.r RABEL. — *L'arbitro italiano* P. ALBERICI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette

Con R. decreto del 25 settembre 1921:

Alberti Pietro, Dino Giorgio, agenti delle imposte dirette, e Puglisi Armando, applicato delle imposte dirette, chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sono collocati in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 1° agosto 1921.

Messina Vincenzo, nominato applicato delle imposte dirette, è dal 20 gennaio 1921 collocato in aspettativa per servizio militare, trovandosi alle armi per adempiere agli obblighi di leva.

Migliore Antonino, archivista delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Nicolai Adolfo, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi sei dal 23 settembre 1921.

Pasquali Nazzareno, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi sei dal 7 agosto 1921.

Con R. decreto del 2 ottobre 1921:

Meloni Luigi, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi 4, dal 10 agosto 1921.

Fabbri Carlo, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per mesi 5, dal 16 settembre 1921.

Smecca Giacomo, agente delle imposte dirette, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, è collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 9 ottobre 1921:

Portanova Antonio, applicato delle imposte dirette, è, a sua domanda e per motivi di famiglia, collocato in aspettativa pel periodo dal 7 luglio a tutto il giorno 11 settembre 1921.

Pisani Vittor, applicato delle imposte dirette, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, è collocato in aspettativa per servizio militare dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Tedesco Luigi, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri 2 mesi dal 20 agosto 1921.

Rossi dott. Alfredo, agente delle imposte dirette, è, sue domanda e per infermità, confermato in aspettativa per un'altro mese dal 1° ottobre 1921.

Canciello Michele, agente delle imposte dirette, è a sua domanda e per infermità, confermato in aspettatva per altri 2 mesi dal 24 agosto 1921.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Cellitti Vincenzo, agente capo delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per un mese dal 20 ottobre 1921.

Schembri Gaetano, agente delle imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri 6 mesi dal 1° agosto 1921.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani.

Con R. decreto del 4 dicembre 1921:

Bruno Sebastiano, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 novembre 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Tetano Michele, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 16 novembre 1921:

Tetano Michele, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 28 ottobre 1921 col quale veniva collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

De Simone Florestano, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 aprile 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

Con R. decreto del 14 dicembre 1921:

Spedalieri Armando, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 19 novembre 1921.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Caporaso cav. Alberto, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è richiamato in servizio, dal 19 agosto 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Gerboni cav. Attilio, maggiore, collocato in posizione ausiliaria a datare, dal 1° novembre 1920.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

De Silva cav. Gioacchino, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 gennaio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Preda Pietro, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Filippini Giovanni, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 20 luglio 1921.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Moltedo Corrado, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri, dal 1° novembre 1921, ed è, a sua domanda, contemporaneamente richiamato in servizio.

Tenenti.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Vercelli Francesco, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

Gramitto Francesco, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

Arconati cav. Carlo, maggiore, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda dal 31 dicembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 31 dicembre 1921:

Cambiaso Ernesto — Frumento Giuseppe — Moroder Augusto — Balbo Bertone march. di Breme conte Emanuele.

Tenenti.

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

Fiore Giacomo, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 15 dicembre 1918.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Colonnelli.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Monastra cav. Ignazio, colonnello, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda dal 31 dicembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 0[0 delle ferrovie livornesi, serie *D-2*, passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249

Le obbligazioni 3 0[0 delle ferrovie livornesi, serie *D-2*, passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1880, n. 5249, rimarranno prive di cedole con la riscossione di quella n. 116, di scadenza al 2 gennaio 1922.

Ad esse perciò sarà unito un nuovo foglio di cedole distinte coi numeri dal 117 (scadenza 1° luglio 1922) al 152 (scadenza 2 gennaio 1940).

I possessori delle obbligazioni suddette, per ottenere il nuovo foglio di cedole, potranno presentarle, dal 1° febbraio 1922 accompagnate da domanda in carta libera, rivolta a questa Direzione generale per la provincia di Roma e alle sezioni di R. tesoreria, presso gli Stabilimenti della Banca d'Italia, per le altre Provincie.

Nella domanda le obbligazioni dovranno essere descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, con indicazione inoltre della loro quantità e del valore nominale complessivo.

L'Ufficio cui saranno presentate le obbligazioni è tenuto a rilasciare ricevuta all'esibitore, il quale dovrà conservarla per poterla restituire all'atto del ritiro delle obbligazioni, munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, 15 gennaio 1922.

Il direttore capo della Divisione G. L.
BORGIA.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA
Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione al 31 dicembre 1921	Situazione al 10 gennaio 1921
Cassa (Specie metalliche)	924.100.000	924.141.000
Portafoglio s/ piazze italiane	3.911.225.000	4.375.957.000
Anticipazioni	4.180.600.000	3.931.130.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e C/ C/)	718.462.000	729.727.000
Circolazione	14.743.429.000	14.753.577.000
Debiti a vista	1.554.201.000	1,074.719.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	699.141.000	1.186.162.000
Rapporto della riserva alla circolazione	18,61 0[0	18,72 0[0

CONCORSI

MINISTERO della istruzione pubblica

Il presidente della Commissione amministrativa del R. Educatorio degli Angiolini in Firenze

RENDE NOTO

che l'avviso di concorso alle cattedre di storia e geografia e di ginnastica pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della istruzione pubblica del dì 1° dicembre 1921, n. 48, viene rettificato – rispetto al documento n. 1 – come appresso:

« 1° certificato di nascita – legalizzato ove occorra – dal quale risulti che il concorrente non ha superata l'età di anni 40, salvo che si tratti di persona in servizio governativo da tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite di 40 anni ».

Il termine per la presentazione dei documenti è prorogato di giorni trenta decorribili dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Pel presidente
Budanelli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, portante nuovi miglioramenti economici;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di politica commerciale e legislazione doganale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, pei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposta dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 novembre 1921.

Il ministro
BELOTTI.

N. B. — La prima pubblicazione del presente bando di concorso venne effettuata nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1921.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, portante nuovi miglioramenti economici;

Sulla proposta del direttore generale del commercio:

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario computisteria e ragioneria generale, ragioneria applicata.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2, alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera ed in sei copie, pei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento e all'amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale e di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Art. 3.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e, infine, che abbiano prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 novembre 1921.

Il ministro
BELOTTI.

N. B. — La prima pubblicazione del presente bando di concorso, venne effettuata nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1921.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.